

PROGRAMMA STRAORDINARIO PER L'AGGIORNAMENTO DEL CATASTO URBANO (ART. 26 DEL D.L. 6.7.1978 N. 351), DA ATTUARE CON L'IMPIEGO DEI GIOVANI DI CUI ALLA LISTA SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 1.6.1977 SULL'OCCUPAZIONE GIOVANILE

Il decreto legge di cui all'oggetto, convertito nella legge 4.8.1978 n. 479, recante modifiche alla legge sull'occupazione giovanile, dispone all'art. 26 che il Ministro delle Finanze, ad integrazione del programma in corso d'esecuzione predisposto ai sensi degli art. 25 e 26 della legge 1.6.1977 n. 285, è autorizzato a presentare un programma straordinario per l'aggiornamento del catasto urbano.

Il programma straordinario all'uopo predisposto per tutto il territorio nazionale a cura di questa Direzione Generale si prefigge l'eliminazione del solo arretrato relativo ai nuovi accertamenti delle u.i.u.; è articolato per la durata di 24 mesi e prevede l'impiego di complessivi n. 2.757 giovani suddivisi in 1791 tecnici, 704 esecutivi e 262 ausiliari. Esso è stato sottoposto al CIPE per l'approvazione; si ha motivo di ritenere che questa sia prossima ed occorre pertanto apprestarsi alla fase applicativa ed in primo luogo alla soluzione di problemi logistici ad esso connessi.

È necessario considerare, a questo proposito, che i recenti esodi di personale verificatisi per gli effetti della legge sui combattenti, hanno ridotto in parecchi uffici e talora in considerevole misura gli organici effettivi, si da far ritenere che questa nuova immissione possa per gran parte degli uffici essere assorbita localmente, anche se a costo, in qualche caso, di temporaneo sacrificio di spazio a disposizione del personale in servizio.

È stato peraltro messo in evidenza, nel sottoporre agli organi competenti il progetto relativo, che per taluni casi di maggiore rilevanza numerica o di particolare disagio logistico in atto, la riuscita del piano è subordinata alla messa a disposizione, da parte dei Comuni capoluoghi di provincia o di altri Enti pubblici, dei locali e delle relative attrezzature, necessari al lavoro di che trattasi.

È d'uopo a questo punto che i Sigg. Dirigenti degli Uffici ove emerga la impossibilità di accogliere nelle rispettive sedi i giovani assumendi nella quantità indicata in calce per ciascun ufficio, si rivolgano subito alle competenti autorità comunali — o eventualmente a quegli altri Enti locali che ritenessero opportuni — prospettando le esigenze di cui sopra, al fine di assicurare per tempo la disponibilità logistica per il lavoro e di conseguenza la riuscita del progetto.

Sono intuibili peraltro i vantaggi, anche per i Comuni, di poter disporre alla fine del programma di un catasto urbano aggiornato, anche se dal solo punto di vista degli accertamenti e non anche per le volture, utile a molteplici fini. È noto d'altra parte che l'attuazione, ancora in corso di esame, dell'art. 3 del D.L. 23 dicembre 1977 n. 936, convertito con modificazioni nella L. 23.2.1978 n. 38 che ipotizza, tra le altre possibilità, il passaggio ai Comuni della seconda copia degli atti catastali scartata dagli U.D.I.D., consentirebbe, ove in tal senso attuata, la consegna di uno strumento valido ed efficiente nella sua attualità.

Nel pregare quindi i Sigg. Dirigenti degli Uffici di voler relazionare brevemente questa Direzione Generale sulle ipotesi di soluzione che prevedono ed in particolare sugli esiti dei contatti preliminari ai fini sopra esposti, si raccomanda la tempestiva trasmissione di tali risultati alla scrivente, i quali dovranno pervenire non oltre il 20 febbraio. Si comunica infine, con riserva di far conoscere successivamente le ulteriori disposizioni operative sull'argomento, il numero delle unità lavorative singolarmente previste:

U.T.E. di : Tecnici n.
 Esecutivi n.
 Commissi n.

Pregasi intanto assicurare adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Servizio T.C. V

Prot. N. 5B/235/A4 del 20 gennaio 1979

ISTITUZIONE “CENTRO INFORMATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SS.TT.EE.”

Si comunica che, con D.P.R. 1° agosto 1978, n. 511, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 1978, n. 248, è stato istituito il “Centro informativo della Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE.”.

Si invitano pertanto i dipendenti Uffici ad adottare, nella propria corrispondenza, la nuova denominazione in luogo di quella finora usata di “Centro elettronico”, mentre si ricorda che, come per il passato, copia di ciascuna lettera indirizzata al Centro informativo medesimo, Viale Lincoln, n. 1 — Roma EUR, dovrà essere inviata per conoscenza al Servizio Tecnico Centrale V di questa Direzione Generale.

Si prega dare cenno di ricezione della presente con assicurazione di adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Servizio T.C. III

Prot. N. 311038 del 24 Febbraio 1979

VARIAZIONI DEL CLASSAMENTO DELLE UNITÀ IMMOBILIARI URBANE.

Risulta alla scrivente che anche a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 392 del 27 luglio 1978 sulla disciplina dei contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, pervengono sempre più numerose agli Uffici tecnici erariali domande tendenti ad ottenere variazioni del classamento già attribuito alle unità immobiliari.

La circostanza della correlazione temporale tra l’entrata in vigore della legge dianzi specificata e il rilevante aumento delle denunce di variazione, assai spesso tendenti ad ottenere una categoria più elevata rispetto a quella a suo tempo accertata, fa temere che tali richieste abbiano talvolta il solo scopo di ottenere un aumento del coefficiente relativo alla tipologia, da utilizzare nella determinazione dell’equo canone.